

Codice DB1413

D.D. 3 agosto 2010, n. 2075

O.M. n. 3090 del 18/10/2000 -O.P.C.M. n. 3237 del 13-08-2002. Eventi alluvionali autunno 2000-primavera estate 2002-Novembre 2002. Conferenza dei Servizi di Verbania. Comune di Pieve Vergonte (VB). Lavori di ricostruzione muro d'argine sponda destra torrente Anza. Importo progetto Euro 300.000,00.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare l'esecuzione dei lavori di "Ricostruzione muro d'argine sponda destra del Torrente Anza in Comune di Pieve Vergonte" ai sensi del R.D. 523/1904 a condizione che:

- a) Vengano stralciati dal computo metrico estimativo i costi in economia previsti per lo spostamento dell'ittiofauna;
- b) Vengano adeguati i costi unitari della mano d'opera previsti per opere in economia, a quelli indicati dalla tabella dei prezzi della mano d'opera edile rilevati dalla Commissione Regionale dei prezzi;
- c) Al seguito delle opere eseguite per l'adeguamento della pista di accesso al cantiere esistente, al termine dei lavori la stessa venga ripristinata nella sua sezione originaria, fatte salve le prescrizioni indicate nel punto 1. di cui alla nota Regione Piemonte " Direzione Ambiente, Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette" del 06 luglio 2009, prot 13945/DB 10.10;
- d) A seguito della previsione di utilizzo di materiale per l'esecuzione del ritombamento a tergo della scogliera (oltre la previsione del materiale proveniente dallo scavo di fondazione) prelevato in alveo, la corrispondente quantità venga dedotta dalla quantità di materiale prevista a canone demaniale;
- e) La realizzazione della scogliera, costituita da massi di pietra naturale, venga eseguita con massi di volume comunque non inferiori a mc. 1,00;
- f) Venga previsto l'onere economico per la posa dei salici arbustivi di cui alla fornitura indicata al numero d'ordine 13 del computo metrico estimativo;
- g) Venga adeguata la corrispondenza tra l'elaborato grafico e il computo metrico estimativo delle sezioni di scavo tra i punti D e F;
- h) Venga eseguita e documentata l'analisi prezzo che ha comportato l'applicazione del costo unitario dell'art. "mon-mat";
- i) Vengano modificate e integrate le disposizioni in materia di sicurezza cantiere di cui al Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto in funzione delle previsioni iniziali di applicazione dl D.lgs. 81/08;
- j) Venga redatto in sede esecutiva il piano di manutenzione dell'opera di cui al D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 554/99, art. 40 e loro s.m.i.;
- k) Per il materiale litoide previsto a canone demaniale vengano attivate le procedure previste dalla D.G.R. n. 44/2002 procedendo a gara a doppia offerta in ribasso sui lavori e in aumento sul canone base di € 4.44/mc. per il materiale di disalveo;
- l) L'Ente provveda ad acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi delle nuove procedure in vigore dal 1.01.2010, così come stabilito dall'art. 146 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio";
- m) L'Ente provveda ad acquisire parere/nulla osta alla realizzazione del manufatto di protezione spondale in corrispondenza dell'attraversamento del metanodotto;

n) Vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Regione Piemonte-Direzione Ambiente "Pianificazione e Gestione delle Aree Protette" con nota n. 13945/DB10.10 ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R.

E nel rispetto delle seguenti condizioni di carattere generale:

Le opere in oggetto dovranno realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo non soggetto a pagamento di canone demaniale, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori;

L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore
Giovanni Ercole